

I provvedimenti assunti dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) (prima parte)

di Salvatore Dammacco

In forma prospettica, si riportano le misure più interessanti e più attinenti alle attività di imprese e di professionisti

Argomento	Disposizione	Art. del D.L.
Titolo I – Salute e sicurezza		
Assistenza territoriale	<p>A. Le regioni e le province autonome sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Detti piani devono contenere, tra l'altro, specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, ecc.</p> <p>B. strutture territoriali Covid19 (comma 2) Per disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza (oltre alle procedure dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 18/2020) è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.</p> <p>C. Potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare (comma 3)</p> <p>D. Centrali operative regionali e kit di monitoraggio (comma 4) Per l'attività di sorveglianza attiva, è utile la messa a disposizione, a domicilio dei pazienti, di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni e le Province autonome attivano centrali operative regionali che assumono compiti di coordinamento con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.</p> <p>E. Personale infermieristico (comma 5) Per incrementare l'assistenza domiciliare, è potenziato il servizio di assistenza infermieristica sul territorio</p>	1
Riordino della rete ospedaliera	In emergenza Covid 19, tra l'altro, le regioni e le province autonome devono garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva portando, sul territorio nazionale, la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti. Inoltre, si deve	2

	programmare una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva.	
Incarichi per 6 mesi rinnovabili ai medici specializzandi	Si modifica il comma 5, dell'art. 2-ter, del D.L. n. 18/2020, consentendo la loro assunzione sino al 31/12/2020.	3
Avvio di specifiche funzioni assistenziali	Riconoscimento di una remunerazione per la specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid 19, alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 18/2020.	4
Incremento delle borse di studio degli specializzandi	Per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.	5
Inosservanza delle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico	Solo per l'esercizio finanziario 2020, è ripristinata la disponibilità delle risorse finanziarie attribuite al Ministero della salute per la gestione del settore informatico.	6
Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A	Solo durante il periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), in determinati casi, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui sopra la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.	8
Proroga piani terapeutici	Si prorogano per ulteriori 90 giorni, nel periodo di emergenza, i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.	9
Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	Sono apportate modifiche all'art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, istitutivo del FSE, tese a implementare la raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.	11
Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi	Si sostituisce l'attuale modulistica cartacea con la trasmissione telematica dei dati di nascita/morte, ad opera di medici/strutture sanitarie al Sistema TS e la messa a disposizione dei dati acquisiti dal Sistema TS all'ANPR (e, via PEC, ai Comuni non collegati all'ANPR) e all'Istat alla Banca Dati Covid.	12
Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile	Si vuole evitare che si cumuli il rimborso, per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'art. 89, comma 1 o agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.L. n. 18/2020, e l'indennità prevista dall'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. Una sola indennità spetta ai volontari lavoratori autonomi che dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.	15
Utilizzo delle donazioni	Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, durante lo stato di emergenza, a utilizzare le somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari, per pagare i farmaci, le apparecchiature e i dispositivi medici e di protezione individuale previste dall'art. 122, comma 1, del D.L. n. 18/2020.	18

Funzionamento e potenziamento della Sanità militare	Per l'anno 2020, è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente; b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.	19
Risorse finanziarie per il personale sanitario e delle sale operative delle Forze armate	Per il pagamento dello straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, a seguito dei maggiori compiti attribuiti, è autorizzata un'ulteriore spesa di € 1 milione.	20
Risorse finanziarie per il personale del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Alcune risorse sono state devolute, per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle categorie di cui in premessa, nonché per le spese derivanti dalle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle stesse categorie	23
Titolo II – Sostegno alle imprese e all'economia		
Esonero dal versamento dell'IRAP	Non è dovuto, per le imprese ed i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni: <ul style="list-style-type: none"> ➤ il versamento del saldo dell'IRAP, relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; ➤ - il versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura del 40% (Art. 17, comma 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Detta norma non si applica alle banche e agli altri enti e società finanziari nonché alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni e agli enti pubblici. 	24
Contributo a fondo perduto: soggetti interessati	E' riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR. Non spetta, invece: <ul style="list-style-type: none"> ➤ ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 31 marzo 2020; ➤ agli enti pubblici di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR (che svolgono attività che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale); ➤ ai soggetti di cui all'art. 162-bis dello stesso TUIR [a) intermediari finanziari; b) società di partecipazione finanziaria; c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati]; ➤ ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 38 (Lavoratori dello spettacolo) o 44 (Lavoratori danneggiati dal virus Covid 19, per i quali è stato istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza) del D.L. n. 18/2020. A) Il contributo spetta solo:	25

- ai titolari di reddito agrario (Art. 32 del TUIR);
- ai soggetti con ricavi [Art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR], o compensi [Art. 54, comma 1, del TUIR] non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.), a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (In sostanza, il fatturato unitamente ai corrispettivi deve aver subito, nel 2020, un calo superiore al 33%, rispetto allo stesso mese di aprile del 2019). Per evitare alterazioni, si deve far riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Tuttavia, anche in assenza dei suddetti requisiti, il contributo a fondo perduto spetta:
 - ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
 - ai soggetti che, dalla data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid 19.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Comunque, l'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui sub A), per un importo non inferiore a € 1000, per le persone fisiche, e a € 2.000, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva in merito al rapporto di cui agli artt. 61 (Deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa) e 109, comma 5 (Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, se si riferiscono indistintamente ad attività o

	<p>beni produttivi di proventi computabili e ad attività sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra), del TUIR;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ - non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). 	
<p>Contributo a fondo perduto: modalità per il riconoscimento e sua erogazione</p>	<p>Per vedersi riconosciuto il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, solo in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ può essere presentata, anche da un intermediario (Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica; ➤ deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; ➤ contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica (Art. 85, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 dello stesso D.Lgs. ➤ in quanto al suo contenuto, termini di presentazione, ecc. saranno stabiliti, come anticipato, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. ➤ Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 	<p>25, commi 8-11</p>
<p>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: soggetti e condizioni (E' subordinato all'autorizzazione della Commissione europea – Art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).</p>	<p>Le SPA, le SAPA, le SRL anche semplificate, le società cooperative, eccetto i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR [a) intermediari finanziari; b) società di partecipazione finanziaria; c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati], aventi sede legale e amministrativa in Italia, possono accedere alle agevolazioni, di seguito precisate, qualora la società sia iscritta nel registro delle imprese e soddisfi le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presenti un ammontare di ricavi [Art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR] relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a € 5 milioni, ovvero a € 10 milioni, nel caso della misura prevista al comma 10 (Si veda di seguito) e fino a € 50 milioni; b) abbia subito, a causa dell'emergenza Covid 19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, come determinati alla precedente lett. a), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura pari almeno al 33%; c) abbia deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.) ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l'accesso alla misura prevista dal comma 10 (Si veda di seguito), l'aumento di capitale non è inferiore a € 250.000. <p>Se una società appartenga ad un gruppo, per i casi ut supra a) e b), si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato</p>	<p>26, commi 1-3</p>

	<p>grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo. Per usufruire delle misure previste ai commi 8 e 10 (Si veda di seguito), la società deve soddisfare anche le seguenti condizioni:</p> <p>a) alla data del 31 dicembre 2019, non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</p> <p>b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;</p> <p>c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;</p> <p>d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</p> <p>e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Decreto antimafia);</p> <p>f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;</p> <p>g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 10 (Si veda di seguito), il numero di occupati è inferiore a 250 persone.</p>	
<p>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: credito d'imposta</p>	<p>Spetta un credito d'imposta pari al 20%, su un investimento massimo di € 2.000.000. Seguono varie condizioni e le modalità del suo utilizzo. Comma 10 più volte riportato sopra:</p> <p>10. E'istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI"» per sottoscrivere, nei limiti della sua capienza entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con determinate caratteristiche, emessi dalle società di cui sopra, “che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c) e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.</p> <p>11. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllate (di seguito anche “il Gestore”)”.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento, compresa la tipologia e l'ammontare degli investimenti ammissibili.</p>	<p>26, commi 4-19</p>
<p>Istituzione Patrimonio Rilancio</p>	<p>Per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>27</p>

<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito</p>	<p>E' attribuito un credito d'imposta in ragione del 60% "dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo", ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.), ricavi o compensi non superiori a € 5.000.000.</p> <p>Il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nella misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; ➤ alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente; ➤ agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ è rapportato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai conduttori che esercitano attività economica (non sono soggetti a questa condizione gli enti non commerciali), il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. ➤ è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (Art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997; ➤ è utilizzabile dopo aver effettuato il pagamento dei relativi canoni di locazione; ➤ non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP; ➤ non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR; ➤ può essere ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare; ➤ è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Qualora il locatore o concedente esercitino attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è pure utilizzabile in compensazione (Art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997), nella stessa entità dello sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione del credito; ➤ può, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad 	<p>28</p>
--	--	-----------

	<p>altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65, del D.L. n. 18/2020, in relazione alle medesime spese sostenute.</p> <p>Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.).</p>	
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche per gli usi diversi dagli usi domestici	<p>Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse che costituiscono tetto di spesa. Lo scopo di questa disposizione è di ridurre il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali.</p>	30
Semplificazione per la sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi	<p>I contratti conclusi nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.) ed il termine dello stato di emergenza soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Questo articolo introduce modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi.</p>	33
Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali	<p>A decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.) e fino al termine del periodo di emergenza, i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale, a condizione che il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Dopo la conclusione del contratto deve essere trasmessa al sottoscrittore copia cartacea dello stesso contratto, unitamente alle condizioni generali del medesimo.</p> <p>Inoltre, i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.</p>	34
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali	<p>La SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito, una garanzia pari al 90% per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro.</p>	35

Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization	<p>È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 150 milioni.</p>	<p>37</p>
Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative	<p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, poi modificato con D.M. 30 agosto 2019, furono lanciate le basi di interventi in favore delle start-up innovative (definite dall'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.). Con l'attuale D.L. sono destinate risorse aggiuntive pari a € 100 milioni per l'anno 2020, al fine di rifinanziare le agevolazioni, concesse nella forma del finanziamento agevolato, e in quella di contributi a fondo perduto, finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i>, <i>business angels</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.</p>	<p>38</p>
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale	<p>Il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, nel limite di spesa annuale di € 300.000, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di max 10 consulenti ed esperti per anno, specializzati in materia di politica industriale (Art. 3 della L. 11 maggio 1999, n. 140). Seguono alcune modifiche alle norme di legge.</p> <p>Lo stesso Ministro, sempre per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, però nel limite di spesa annuale di € 500.000, può avvalersi di max 10 unità per anno, di specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, da destinare a supporto della struttura di cui all'art. 1, comma 852, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Struttura di cooperazione tra Ministero dello sviluppo economico e quello del lavoro per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo). A norma dell'art. 4, del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico (DPCM 19 settembre 2019, n. 93), la struttura in questione opera in raccordo con la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno stabilite le specifiche modalità operative di raccordo organizzativo con la predetta struttura.</p>	<p>39</p>
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (CB)	<p>Per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi (Secondo l'art. 2, del D.M. 11 gennaio 2017, il Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE) è il documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio «TEP») non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica (Art. 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017) decorre a partire dal 15 novembre 2020. La chiusura dell'anno d'obbligo 2019, è prorogata al 30 novembre 2020.</p> <p>Per le unità di cogenerazione (Secondo l'art. 2, del D.M. 5 settembre 2011, l'unità di cogenerazione o sezione di cogenerazione è parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso) entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 5</p>	<p>41</p>

	<p>settembre 2011) sono riconosciuti, dopo l'esito delle previste verifiche, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.</p> <p>Mentre, l'accertamento del conseguimento degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, il termine del 15 aprile 2020, poi prorogato, è ancora prorogato al 30 novembre 2020.</p>	
<p>Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione</p>	<p>L'istituzione di detto fondo, con una dotazione di € 500 milioni per l'anno 2020, tende a sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata. In sostanza si intende promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative (Art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella 17 dicembre 2012, n. 221) e alle PMI innovative (Art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella L. 24 marzo 2015, n. 33).</p> <p>Per l'attuazione degli interventi consistenti nella partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile.</p>	42

- *TUIR = D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;*
- *D.L. n. 18/2020 = D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27;*
- *D.Lgs. n. 241/1997 = D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.*

Salvatore Dammacco

Lunedì 25 maggio